

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,

rilevato che:

il Ministero delle Finanze, con lettera del 7 giugno scorso — Prot. N. 2-10133/2000 — ha Comunicato di non ritenere applicabile alle somme corrisposte agli ex dipendenti ISVEIMER in trattamento tributario diverso da quello previsto dagli articoli 16, comma 1, e 17, comma 2, del TUIR, così disattendendo integralmente la Risoluzione in Commissione n. 8-00059 degli On.li Pace, Benvenuto, Cennamo e Piccolo, approvata all'unanimità da questa Commissione il 16 dicembre 1999 ed accolta dal Governo;

il predetto Ministero, rifacendosi alla precedente risoluzione ministeriale n. 161 del 1° dicembre 1999 riguardante la medesima questione, ritiene che il trattamento tributario da riservare alle somme erogate sia quello relativo alle erogazioni «una tantum» di cui all'articolo 17, comma 2, del TUIR. Nella risoluzione n. 161 il Ministero affermava l'applicabilità di tale trattamento tributario, in quanto considerava le erogazioni come «derivanti da capitalizzazione di pensioni», affermazione dimostrata non rispondente al vero dalla Risoluzione di questa Commissione. Con la lettera del 7 giugno 2000 il Ministero insiste sull'applicabilità al caso in esame del trattamento previsto dall'articolo 17, comma 2 del TUIR, ma fondando la propria pretesa sull'assunto che detta norma non si applichi «esclusivamente alle erogazioni percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma anche qualora le somme sono percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto di lavoro con il soggetto erogatore, come nella ipotesi del fondo ISVEIMER»;

a parte il mutamento della motivazione adottata dal Ministero nella lettera

del giugno, rispetto a quella su cui aveva fondato la Risoluzione n. 161 del dicembre 1999, il Ministero non tiene conto del fatto che, come si evince chiaramente dall'esame dell'articolo 16, comma 1, lettera a) del TUIR, la norma non fa riferimento ad ogni erogazione, bensì soltanto a quelle dipendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, come del resto lo stesso Ministero aveva chiarito con la circolare 9 ottobre 1998, n. 235/E, al punto 6.2.1;

considerato ancora che

non può in alcun modo essere condivisa la posizione ministeriale, che ritiene non applicabile il trattamento tributario previsto dall'articolo 42, comma 4, del TUIR, in quanto ritiene che si tratti di prestazioni in forma capitale erogate dal Fondo ISVEIMER, ma non in dipendenza di contratti di assicurazione vita e di contratti di capitalizzazione. Il Ministero in primo luogo trascura il fatto che le somme corrisposte non possono essere considerate prestazioni in forma capitale, a ciò ostando sia l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come l'articolo 59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inoltre non considera la precisazione, fornita dalla Risoluzione della Commissione, circa la peculiare natura delle erogazioni, che erano state corrisposte in attuazione di un'atipica fattispecie di riparto del patrimonio del Fondo come conseguenza del suo scioglimento, disposto con l'articolo 4 della legge n. 558 del 1996;

ritenuto infine che

nella risoluzione n. 161/E del 1° dicembre 1999 il Ministero riteneva che per l'ammissione al trattamento di cui all'articolo 42, comma 4, del TUIR occorresse che le prestazioni in forma capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione, requisito che nella lettera del 2 giugno 2000 n. 2-10133 si restringe al caso in cui «la ritenuta sui capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi deve essere operata dalle imprese di

assicurazione, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 »;

considerato che

la funzione svolta dai Fondi pensione preesistenti al decreto legislativo n. 124 del 1993 — qual è il Fondo ISVEIMER — è sostanzialmente analoga a quella svolta da società di assicurazione; la gestione è stata tenuta secondo lo stesso metodo adottato da tali società; il Fondo ISVEIMER — proprio perché preesistente al Decreto legislativo 124/93 non era tenuto a gestire mediante convenzione con imprese di assicurazione i propri rapporti pensionistici (come disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 del citato Decreto); che l'ISVEIMER, per la sua natura di ente creditizio, a norma degli articoli 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 era abilitato ad istituire direttamente un Fondo avente la funzione di erogare rendite vitalizie, cioè di gestire rischi vita; che il Ministero delle Finanze ha in più occasioni — come nella circolare n. 14/1997 e nella risoluzione n. 144/E del 9 settembre 1998 — precisato che la tassazione di cui all'articolo 42, comma 4, del TUIR è applicabile anche ai capitali « previdenziali » erogati direttamente da enti abilitati non assicurativi, dando per scontato che la ritenuta sarebbe stata evidentemente applicata dall'ente erogante quale sostituto d'imposta, fosse esso o meno un'impresa di assicurazione;

ritenuta inammissibile

una disparità di trattamento basata non sull'esistenza di differenze nelle situazioni oggettive; bensì per mero fatto attinente al soggetto ed in contrasto con quanto ammesso in altri casi, nei quali il soggetto erogante non era rappresentato da un'impresa di assicurazione;

impegna il Governo

ad adottare una nuova risoluzione ministeriale, avente specifico riferimento alle somme erogate in conseguenza della liquidazione del Fondo di Previdenza ISVEI-

MER, con la quale sia definitivamente stabilito che l'imposizione fiscale su dette somme debba effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del Testo Unico n. 917/1986 (TUIR), assoggettando l'ammontare imponibile alla ritenuta ivi prevista.

(7-00955) « Carlo Pace, Piccolo, Cennamo, Benvenuto ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che:

il sottosegretario all'ambiente, onorevole Calzolaio il 30 maggio 2000, nel corso di una sua conferenza stampa sul rumore aeroportuale dichiarava, sulla base di dati ufficiosi in suo possesso, che Malpensa è un aeroporto fuorilegge;

il ministro Bordon, a margine della audizione in Commissione Ambiente a Montecitorio, lo scorso 6 giugno, sollecitato dall'interrogante, così si esprimeva: ...« tuttavia si sono installate centraline di verifica ed il ministero sta acquisendo i relativi dati. Nel tempo che ci eravamo prefissati avremo a disposizione i rilevamenti e potremo verificare se si siano attuati spostamenti rispetto al modello teorico scelto. Lei mi chiede se il Ministro a quel punto deciderà e la mia risposta è "sì". Ritengo — e rivendico qui una parte di esperienza compiuta presso il Ministero dei lavori pubblici — che in presenza di dati certi ed inoppugnabili occorra decidere e non si possa rinviare. Forse ci saranno ulteriori polemiche, ma posso garantire che il monitoraggio e la costante attenzione ai pro-